



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Anche il padre con un cognome mafioso può riconoscere il figlio

Autore: Redazione | 05/02/2014



Solo la presenza di gravi e irreversibili motivi che possono compromettere lo sviluppo del minore può giustificare la compressione del diritto del genitore a riconoscere il proprio figlio.

Il **cognome** che porta uno dei genitori non può essere, per questi, un ostacolo a riconoscere il proprio figlio: infatti, anche se tale nome riporta alla mente personaggi legati ad ambienti criminali tristemente noti (per esempio, mafiosi), non si può limitare il diritto del genitore al riconoscimento. Lo ha detto il tribunale di Milano in una sentenza di qualche settimana fa **[1]**.

La nostra Costituzione **[1]** garantisce a ciascun genitore il sacrosanto diritto di **riconoscere il proprio figlio** nato da una relazione di fatto (ossia, come dice la legge, nato “fuori dal matrimonio”). Questo diritto trova solo un ostacolo: che il riconoscimento possa comportare un **pregiudizio per il minore**. Difatti, l’interesse dei bambini viene sempre preordinato a quello dei genitori.

Dunque, solo in presenza di **motivi gravi** ed **irreversibili** che possano compromettere seriamente lo sviluppo del minore, si può giustificare il sacrificio totale del **diritto alla genitorialità**. Per impedire, dunque, a uno dei due genitori di riconoscere il proprio figlio naturale e, quindi, dargli (anche) il proprio cognome, bisogna dimostrare al giudice che tale secondo riconoscimento potrebbe determinare un **trauma** talmente grave da pregiudicare lo sviluppo psicofisico del bambino.

Secondo i giudici milanesi, la presenza di un cognome mafioso – ossia legato ad una nota famiglia affiliata a un clan malavitoso – non è tale da determinare un trauma così serio nel minore, tanto da pregiudicare il diritto alla genitorialità del genitore.

Ovviamente, una cosa è il diritto al **riconoscimento del figlio**, un’altra è il suo **affidamento** e la possibilità che il genitore eserciti concretamente la propria funzione genitoriale. Infatti, nulla osta che potrebbero sussistere validi motivi, nel genitore che comunque procede al riconoscimento, da limitargli poi (o, del tutto, negargli) l’esercizio della responsabilità genitoriale.

Note

[1] Art. 30 Cost. **[2]** Trib. Milano sent. del 18.12.2013. *Autore immagine:*
123rf.com